

IL COMITATO NAZIONALE DEI DELEGATI

- vista la propria deliberazione adottata nella riunione del 5-6 marzo 2015 di modifica dell'art. 5 del Regolamento Previdenza 2012 con l'introduzione del comma 1 ter;
- vista la nota prot. 0011993 del 15 settembre 2016 trasmessa dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed il relativo riscontro inviato di Inarcassa prot. 173 del 7 ottobre 2016;
- considerata l'esigenza di aggiornare i termini temporali previsti nella citata deliberazione;
- vista la nota prot. 0013828 del 28 ottobre 2016 con la quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, preso atto degli argomenti presentati, ha comunicato il nulla osta agli adeguamenti temporali proposti, da apportare con apposita deliberazione del Comitato Nazionale dei Delegati;

con voto...

delibera

di aggiornare l'art. 5.1 ter del Regolamento Previdenza 2012 come di seguito indicato:

<p>Testo art. 5.1 ter del Regolamento Previdenza 2012 deliberato dal Comitato Nazionale dei Delegati nella riunione del 5-6 marzo 2015</p>	<p>Testo art. 5.1 ter del Regolamento Previdenza 2012 modificato</p>
<p>5.1 ter - A decorrere dal 1° gennaio 2014, ai fini del computo del contributo integrativo dovuto, dal Volume di Affari IVA professionale annuo dovranno essere sottratte le operazioni effettuate nel medesimo anno con IVA esigibile negli anni successivi (ai sensi dell'art. 6 comma 5 del DPR 633/1972 e dell'art. 32-bis del D.L. 83/2012) e sommate quelle effettuate in anni precedenti ma con IVA esigibile nell'anno stesso.</p> <p>Nella comunicazione obbligatoria di cui all'articolo 2 del presente Regolamento, da rendersi per l'anno 2014, il dichiarante dovrà autocertificare le operazioni effettuate nel periodo tra il 1° gennaio 2010 ed il 31/12/2013 per le quali l'IVA non è ancora divenuta esigibile ai sensi delle norme di cui al paragrafo precedente, e l'ammontare del contributo</p>	<p>5.1 ter - A decorrere dal 1° gennaio 2016, ai fini del computo del contributo integrativo dovuto, dal Volume di Affari IVA professionale annuo dovranno essere sottratte le operazioni effettuate nel medesimo anno con IVA esigibile negli anni successivi (ai sensi dell'art. 6 comma 5 del DPR 633/1972 e dell'art. 32-bis del D.L. 83/2012) e sommate quelle effettuate in anni precedenti ma con IVA esigibile nell'anno stesso.</p> <p>Nella comunicazione obbligatoria di cui all'articolo 2 del presente Regolamento, da rendersi per l'anno 2016, il dichiarante dovrà autocertificare le operazioni effettuate nel periodo tra il 1° gennaio 2012 ed il 31 dicembre 2015 per le quali l'IVA non è ancora divenuta esigibile ai sensi delle norme di cui al</p>
<p>integrativo già versato sulle stesse, alle aliquote previste alla data di fatturazione in applicazione della normativa vigente <i>ratione temporis</i>.</p> <p>Per evitare duplicazioni contributive, a partire dalla comunicazione obbligatoria di cui al capoverso precedente, il dichiarante deduce, annualmente, dall'imponibile ai fini del</p>	<p>paragrafo precedente, e l'ammontare del contributo integrativo già versato sulle stesse, alle aliquote previste alla data di fatturazione in applicazione della normativa vigente <i>ratione temporis</i>.</p> <p>Per evitare duplicazioni contributive, a partire dalla comunicazione obbligatoria di cui al</p>

contributo integrativo, i corrispettivi derivati da operazioni con imposta ad esigibilità differita emesse nel quadriennio di cui al paragrafo precedente, per le quali l'imposta sia divenuta esigibile nell'anno oggetto della comunicazione stessa.

E' comunque dovuto il contributo minimo di cui al comma 3 del presente articolo.

capoverso precedente, il dichiarante deduce, annualmente, dall'imponibile ai fini del contributo integrativo, i corrispettivi derivati da operazioni con imposta ad esigibilità differita emesse nel quadriennio di cui al paragrafo precedente, per le quali l'imposta sia divenuta esigibile nell'anno oggetto della comunicazione stessa.

E' comunque dovuto il contributo minimo di cui al comma 3 del presente articolo.